

Circolare 53/2024

Verona – luglio 2024

AMMISSIBILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE OLTRE I TERMINI ORDINARIAMENTE PREVISTI

L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 evidenzia i principali aspetti di novità, che riguardano l'anno d'imposta 2023, alla luce dei quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF).

Per quanto attiene alle operazioni in capo ai sostituti di imposta viene sottoposto al parere dell'Agenzia delle entrate se, nell'ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica (CU), sia possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso o debbano ritenersi confermate le indicazioni contenute nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, che escludeva l'utilizzo di tale istituto.

I tecnici dell'Agenzia delle entrate, nel formulare la risposta al quesito, hanno precisato che nella citata circolare del 2015, ma anche in documenti successivi come le circolari n. 12/E/2016, e n. 8/E/2017, è stato evidenziato che la tempistica prevista per l'invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l'elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti risultando non sempre compatibile con l'istituto del, più favorevole ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

In merito, va evidenziato che, successivamente alla pubblicazione della richiamata circolare, la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l'attuale formulazione, secondo la quale, tra l'altro, per *"... ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.*

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000".

Il Legislatore, prosegue ancora l'Agenzia delle entrate ha, quindi, ritenuto ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali figura l'applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E/2015. Ne consegue che è dunque ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all'Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato